Gallina — Ginori-Conti — Grippo.
Indri.
Larizza — Leone.
Meda — Muratori.
Pacetti — Pellerano — Pozzi.
Rasponi — Rienzi — Rizzetti — Rubini — Ruspoli.
Valli.
Zaccagnino.

Sono ammalati:

Brizzolesi.
Campi — Ciartoso — Ciccotti — Conflenti.
Daneo.
Paniè — Pansini.
Tamborino.
Wollemborg.

Assenti per ufficio pubblico:

Alessio Giulio.
Messedaglia.
Negrotto.
Pini.
Rava.
Sanjust — Stoppato.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultamento della votazione nominale sulla prima parte del secondo comma dell'articolo primo della controproposta dell'onorevole Mirabelli per la concessione del voto politico alle donne maggiorenni:

Votanti . . .	263
Maggioranza. .	132
Hanno risposto *sì* . .	48
Hanno risposto *no* . .	209
Si sono astenuti . . .	6

(*La Camera non approva la proposta del deputato Mirabelli*).

Vi è ora, sempre all'articolo primo, l'emendamento dell'onorevole Bianchini, non accettato dal Governo: « *Al n. 2 sostituire*: Coloro che, avendo compiuto il ventunesimo anno di età, abbiano prestato servizio..., ecc. ».

Ma l'onorevole Bianchini non è presente, e quindi s'intende che lo abbia ritirato.

V'è infine l'emendamento dell'onorevole Lucifero: « *Al n. 2 dopo la parola*: inferiore, *aggiungere le parole*: a diciotto mesi.

Sopprimere il resto del comma ».

Ma, se ben compresi, egli ieri dichiarò di ritirarlo.

LUCIFERO. Precisamente, onorevole Presidente. Dichiarai ieri di ritirarlo, quantunque non fossi convinto delle obiezioni ad esso fatte.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo primo del disegno di legge secondo il testo concordato fra Governo e Commissione.

(*È approvato*).

Art. 2.

« Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali, quando compiano entro il 31 maggio l'età prescritta e risultino in possesso degli altri requisiti voluti, secondo i casi, dalla legge, coloro che sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune e vi hanno la residenza quando non siano stati colpiti da perdita o sospensione del diritto elettorale ».

« In difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti di stato civile, da quelli del censimento ufficiale della popolazione del Regno, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale ».

Ha facoltà, di parlare l'onorevole Vittorio Emanuele Orlando.

ORLANDO V. EMANUELE, *della Commissione*. I dubbi che esporrò intorno alla redazione di questo articolo secondo, lo dichiaro subito, hanno un contenuto puramente tecnico, non politico; ed io li avrei esposti in seno alla Commissione, come era dovere mio, avendo l'onore di farne parte, se alla seduta, e fu una delle ultime, in cui l'articolo fu modificato ed assunse questa redazione definitiva, fossi stato presente.

L'articolo 2 riguarda un punto apparentemente modesto e certamente arido del diritto elettorale, ma pur tuttavia importantissimo; riguarda cioè il luogo in cui il diritto elettorale va esercitato. Ora ciò ha un'importanza grandissima perchè non vale riconoscere in astratto, potenzialmente, il diritto elettorale, se il cittadino non sa, e sicuramente, in quale luogo esercitarlo; molto più, dato il diritto italiano, che, per ragioni ben note, vuole si voti in un solo collegio.

Ora il diritto attuale, come tutti sanno, connette l'esercizio del voto col domicilio. Questa è la nostra legge dal 1860 sino ad oggi e, che io mi sappia, non ha mai dato luogo ad inconvenienti. È proprio il caso di dire: *ne quieta moveas*. Non arrivo a comprendere la necessità di modificare un istituto che funziona bene. Il domicilio si può